



Grazie al costante confronto con le Associazioni provinciali di categoria ed a importanti segnalazioni, contributi e proposte pervenute, **FEDERAZIONE MODA ITALIA**, di concerto con **CONFCOMMERCIO**, ha avanzato **NUMEROSE ISTANZE, PROPOSTE ED EMENDAMENTI AI DECRETI DEL GOVERNO PER:**



SOSPENSIONE E DILAZIONE CONTRIBUTI E TASSE



LIQUIDITÀ ALLE IMPRESE SENZA MERITO CREDITIZIO



CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO



SOSTEGNO PER I PAGAMENTI DEI CANONI DI LOCAZIONE



AGEVOLAZIONI ANCHE ATTRAVERSO SGRAVI AI PROPRIETARI IMMOBILIARI ED AI PRODUTTORI CHE ABBIANO CONCESSO SCONTI ALLE IMPRESE



REINTRODUZIONE DELLA CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI DI IMMOBILI COMMERCIALI

Azioni di Federazione Moda Italia a sostegno delle aziende



DECRETI LEGGE «CURA ITALIA», «LIQUIDITÀ», «RILANCIO», «SEMPLIFICAZIONI», «AGOSTO»



D.L. «**CURA ITALIA**» convertito in [legge n. 27 del 24 aprile 2020](#)



D.L. «**LIQUIDITÀ**» convertito in [legge n. 40 del 5 giugno 2020](#)



D.L. «**RILANCIO**» convertito in [legge n. 77 del 17 luglio 2020](#)



[D.L. 76 del 16 luglio 2020](#) «**SEMPLIFICAZIONI**» in attesa di conversione



[D.L. 104 del 14 agosto 2020](#) «**AGOSTO**» in attesa di conversione

Azioni di Federazione Moda Italia a sostegno delle aziende



DECRETI LEGGE «CURA ITALIA», «LIQUIDITÀ», «RILANCIO», «SEMPLIFICAZIONI», «AGOSTO»



Art. 22 Decreto «CURA ITALIA» - Estensione della CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA anche al settore del COMMERCIO – che, come noto, non ne aveva diritto – permettendo l’accesso ANCHE AI NEGOZI CON UN SOLO DIPENDENTE



Art. 19 Decreto «CURA ITALIA» - Estensione del FIS – Fondo di Integrazione Salariale al comparto commerciale e abbassamento della soglia di accesso a 5 addetti dai 15 previsti



Art. 61 Decreto «CURA ITALIA» - Iniziale esclusione della moda dall’elenco dei settori maggiormente in sofferenza di cui all’art. 61 ma sospensione contributiva e fiscale fino al 30 marzo

Azioni di Federazione Moda Italia a sostegno delle aziende



**DECRETI LEGGE «CURA ITALIA», «LIQUIDITÀ», «RILANCIO»,
«SEMPLIFICAZIONI», «AGOSTO»**



Superamento dei problemi di esclusione della moda
dall'elenco dei settori maggiormente in sofferenza di cui all'art. 61
del Decreto «Cura Italia» con l'estensione della **SOSPENSIONE**
CONTRIBUTIVA E FISCALE al 30 aprile per aziende **fino a 2**
milioni di fatturato, poi **estesi a giugno** e ad aziende **fino a 50**
milioni di fatturato dal Decreto «Liquidità» e, con il Decreto
«Rilancio», **al 16 settembre con possibilità di rateizzazione**



Art. 44 Decreto «CURA ITALIA» - arrabbiatura, delusione e
sensazione di offesa per 600 euro di indennizzo a marzo
addirittura inferiori al reddito di cittadinanza (estesa ad **aprile**
dall'art. 78 del Decreto «RILANCIO»)

Azioni di Federazione Moda Italia a sostegno delle aziende



DECRETI LEGGE «CURA ITALIA», «LIQUIDITÀ», «RILANCIO», «SEMPLIFICAZIONI», «AGOSTO»



Art. 11 DECRETO LIQUIDITÀ – Sospensione fino al **31 agosto 2020** dei termini di **scadenza dei titoli di credito** e per ogni altro atto avente efficacia esecutiva (grazie all'estensione introdotta dall'Art. 78 del Decreto "AGOSTO").



Art. 13 DECRETO LIQUIDITÀ – Fino al **31 dicembre 2020**, in deroga alla disciplina ordinaria, viene potenziato ed esteso l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Innalzato da 25.000 a 30.000 euro l'importo massimo dei finanziamenti **garantiti al 100%** dal Fondo di Garanzia, **senza merito creditizio** e **prolungata la durata massima dei finanziamenti da 6 a 10 anni**, con inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione.

Azioni di Federazione Moda Italia a sostegno delle aziende



DECRETI LEGGE «CURA ITALIA», «LIQUIDITÀ», «RILANCIO», «SEMPLIFICAZIONI», «AGOSTO»



Art. 29 bis DECRETO LIQUIDITÀ – Esclusione delle responsabilità penali per i contagi contratti dai propri lavoratori e ai fini della tutela contro il rischio di contagio da Covid-19, per i datori di lavoro che applicano le prescrizioni contenute nel Protocollo sottoscritto dalle Parti Sociali il 24 aprile 2020 (Allegato 12 al DPCM 11 giugno 2020, sottoscritto da Confcommercio con i Sindacati di categoria dei lavoratori).



Art. 17 bis – DECRETO «RILANCIO» modifica l'art. 103 del DECRETO «CURA ITALIA» prorogando la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche a uso non abitativo, fino al 31 dicembre 2020 (anziché il 1° settembre 2020).

Azioni di Federazione Moda Italia a sostegno delle aziende



DECRETI LEGGE «CURA ITALIA», «LIQUIDITÀ», «RILANCIO», «SEMPLIFICAZIONI», «AGOSTO»



Art. 24 DECRETO RILANCIO - Cancellato saldo Irap 2019 e prima rata dell'acconto per ricavi non superiori a 250 milioni € maturati nel periodo d'imposta precedente



Art. 25 DECRETO RILANCIO - Contributi a fondo perduto per le imprese come quelle del settore moda che hanno subito una forte contrazione di fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica. Contributo alle imprese il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e si quantifica nella misura del: **20% per ricavi o compensi fino a 400 mila euro; 15% per ricavi o corrispettivi fino a 1 milione di euro; 10% per ricavi o corrispettivi oltre il milione e fino a 5 milioni di euro**

Azioni di Federazione Moda Italia a sostegno delle aziende



DECRETI LEGGE «CURA ITALIA», «LIQUIDITÀ», «RILANCIO», «SEMPLIFICAZIONI», «AGOSTO»



Art. 28 DECRETO RILANCIO - Estensione del credito d'imposta del 60% sui canoni di locazione anche all'affitto d'azienda (del 30%) e ad altre tipologie di locali ad uso non abitativo (prima riservato solo alla locazione commerciale di immobili accatastati C/1) per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno



Art. 30 DECRETO RILANCIO - Riduzione del costo delle bollette per le PMI per 3 mesi (maggio, giugno e luglio 2020);



Art. 70 DECRETO RILANCIO – Estensione cassa integrazione in deroga per una durata massima di 9 settimane con possibilità – per chi le ha esaurite – di ottenere ulteriori 5 settimane nel periodo dal 23 febbraio al 31 agosto e di chiederne ulteriori 4 settimane dal 1° settembre al 31 ottobre.

Azioni di Federazione Moda Italia a sostegno delle aziende



**DECRETI LEGGE «CURA ITALIA», «LIQUIDITÀ», «RILANCIO»,
«SEMPLIFICAZIONI», «AGOSTO»**

ART. 48 BIS DECRETO RILANCIO



Credito d'imposta del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti, alle imprese operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria come contributo sulle rimanenze finali



EMENDAMENTO FEDERAZIONE MODA ITALIA – CONFINDUSTRIA ALL'ART. 48 BIS DECRETO RILANCIO

Credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare degli acquisti di beni destinati alla rivendita annotati contabilmente nel periodo compreso dal 1° giugno 2019 al 12 marzo 2020

Azioni di Federazione Moda Italia a sostegno delle aziende



DECRETI LEGGE «CURA ITALIA», «LIQUIDITÀ», «RILANCIO», «SEMPLIFICAZIONI», «AGOSTO»



Art. 122 **DECRETO RILANCIO**-Cessione di crediti d'imposta per:

- canoni di **locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda** di cui all'art. 28 **DECRETO «RILANCIO»**
- **botteghe e negozi** ex art. 65 del D.L. «Cura Italia»
- **adeguamento degli ambienti di lavoro** ex art. 120 **DECRETO «RILANCIO»**
- **sanificazione degli ambienti di lavoro** e l'acquisto di **dispositivi di protezione** ex art. 120 **DECRETO «RILANCIO»**



Art. 123 **DECRETO RILANCIO** - **Soppressione delle CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA** in materia di **IVA e accisa**

Azioni di Federazione Moda Italia a sostegno delle aziende



DECRETI LEGGE «CURA ITALIA», «LIQUIDITÀ», «RILANCIO», «SEMPLIFICAZIONI», «AGOSTO»



Art. 141 **DECRETO RILANCIO** - Differimento al 1° gennaio 2021 della c.d. “**lotteria degli scontrini**”



Art. 144 **DECRETO RILANCIO - Sospensione dei pagamenti per avvisi bonari e di accertamento** in scadenza tra l'8 marzo e il 18 maggio (giorno antecedente all'entrata in vigore del decreto). I versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre 2020.



Art. 1 **DECRETO LIQUIDITÀ** – Misure temporanee per il sostegno alla **liquidità delle imprese**. **Garanzia SACE** anche per **finanziamenti a copertura dei costi dei canoni di locazione** o di affitto di ramo d'azienda.

Azioni di Federazione Moda Italia a sostegno delle aziende



**DECRETI LEGGE «CURA ITALIA», «LIQUIDITÀ», «RILANCIO»,
«SEMPLIFICAZIONI», «AGOSTO»**



**Art. 1 DECRETO AGOSTO – ASSEGNO ORDINARIO e CASSA
INTEGRAZIONE IN DEROGA** per una **durata massima di 18
settimane** collocate nel periodo ricompreso **tra il 13 luglio 2020
e il 31 dicembre 2020.**

I datori di lavoro che fanno richiesta delle **seconde 9 settimane** che hanno subito una riduzione del fatturato **INFERIORE** al 20% fatturato aziendale del primo semestre 2020 rispetto al corrispondente semestre 2019, devono versare un **contributo
addizionale:**

- **del 9%** per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del **fatturato inferiore al 20%**;
- **del 18%** per i datori di lavoro che **non** hanno avuto alcuna **riduzione del fatturato**

Azioni di Federazione Moda Italia a sostegno delle aziende



DECRETI LEGGE «CURA ITALIA», «LIQUIDITÀ», «RILANCIO», «SEMPLIFICAZIONI», «AGOSTO»



Art. 59 DECRETO AGOSTO – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO per attività **NEI CENTRI STORICI DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA O DI CITTÀ METROPOLITANA** con un certo numero di **presenze turistiche straniere** se fatturato e corrispettivi di giugno 2020 inferiore ai due terzi di fatturato e corrispettivi di giugno 2019. Il contributo (da un minimo 1.000 euro per persone fisiche e 2.000 per altri soggetti ad un massimo di 150.000 euro) è pari a

- 1.15%** per i soggetti con ricavi o compensi **non superiori a 400.000 euro**;
- 2.10%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e **fino a 1 milione di euro**;
- 3.5%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 1 milione di euro**.

Azioni di Federazione Moda Italia a sostegno delle aziende



**DECRETI LEGGE «CURA ITALIA», «LIQUIDITÀ», «RILANCIO»,
«SEMPLIFICAZIONI», «AGOSTO»**



**Art. 76 DECRETO AGOSTO – SOSPENSIONE SCADENZA
VAGLIA CAMBIARI, CAMBIALI e ALTRI TITOLI DI CREDITO,
nonché ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, con modifica
dell'art. 11 del D.L. LIQUIDITÀ, FINO AL 31 AGOSTO 2020; gli
assegni portati all'incasso, a prescindere dalla data di
emissione, non sono protestabili fino 31 agosto 2020.**



**Dimezzamento (a 70 euro) della soglia di accesso al tax free
shopping, attualmente prevista a 154,95 euro**

Azioni di Federazione Moda Italia a sostegno delle aziende



DECRETI LEGGE «CURA ITALIA», «LIQUIDITÀ», «RILANCIO», «SEMPLIFICAZIONI», «AGOSTO»



Art. 97 DECRETO AGOSTO – Ulteriore **RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI** tributari e contributivi già sospesi fino al **16 settembre 2020** ad opera del D.L. RILANCIO.

Gli importi sospesi possono ora essere **versati**, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al **50% delle somme** oggetto di sospensione, **in un'unica soluzione entro il 16 SETTEMBRE 2020** o con **RATEIZZAZIONE**, fino ad un massimo di **4 RATE MENSILI DI PARI IMPORTO**, con primo versamento entro il **16 SETTEMBRE** (L'INPS ha prorogato al **30 SETTEMBRE** l'istanza di versamento della somma o della rateizzazione). Il versamento del **RESTANTE 50%** può essere **rateizzato**, fino ad un massimo di **24 RATE MENSILI**, con versamento della **PRIMA RATA ENTRO IL 16 GENNAIO 2021**.

Azioni di Federazione Moda Italia a sostegno delle aziende



AZIONI SU FORNITORI E PROPRIETARI IMMOBILIARI



24 febbraio 2020: invio **LETTERA** al Presidente di **Confindustria Moda** per affrontare e prevenire insieme gli impatti sulla filiera della moda, nei rapporti di fornitura, causati dal dilagare dell'epidemia



28 febbraio 2020: predisposizione ed invio ai Soci di un **FORMAT DI LETTERA** per le aziende da destinare **AI FORNITORI** per la dilazione dei pagamenti e la gestione delle scadenze contrattuali



5 marzo 2020: predisposizione ed invio ai Soci di un **FORMAT DI LETTERA** per le aziende da destinare **AI PROPRIETARI IMMOBILIARI** per la sospensione e la dilazione dei pagamenti dei canoni di locazione

Azioni di Federazione Moda Italia a sostegno delle aziende

DECRETO LEGGE «CURA ITALIA»



ART. 91: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

RICONOSCIMENTO espresso dell'attuale situazione di **EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA** come **POSSIBILE CAUSA DI INADEMPIMENTI CONTRATTUALI** (anche solo temporanei), escludendo al contempo il diritto al risarcimento del danno del creditore.



Azioni di Federazione Moda Italia a sostegno delle aziende



TUTTAVIA, la **LIBERAZIONE DEL DEBITORE DAGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI NON È AUTOMATICA, MA** dovrà essere **INTERPRETATA DI VOLTA IN VOLTA**, in ogni eventuale **SINGOLA CONTROVERSIA GIUDIZIARIA**, in relazione alle specificità di ogni singolo caso concreto, per **VERIFICARE SE L'IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE:**

- possa essere effettivamente **IMPUTABILE ALL'EMERGENZA IN CORSO E NON AL DEBITORE**
- sia **ASSOLUTA** o solo **TEMPORANEA**.

ALTRIMENTI chiunque potrebbe sentirsi legittimato a non adempiere ai propri obblighi contrattuali.

Azioni di Federazione Moda Italia a sostegno delle aziende



30 marzo 2020: predisposizione ed invio ai Soci di **CONSIGLI PRAGMATICI** per la predisposizione e l'invio di **COMUNICAZIONI INDIVIDUALI**, tarate sulle specificità di ogni singolo rapporto contrattuale, **RISPETTIVAMENTE AI:**

- **FORNITORI**
- **PROPRIETARI IMMOBILIARI**

utilizzando la previsione di cui all'**art. 91** del DL «CURA ITALIA» **IN CHIAVE NEGOZIALE**, per tentare di indurre bonariamente i fornitori ed i proprietari immobiliari a rivedere la disciplina contrattuale precedentemente concordata nell'interesse di entrambi



Azioni di Federazione Moda Italia a sostegno delle aziende



una **PRIMA COMUNICAZIONE** per **RAPPRESENTARE** ai propri fornitori/proprietari immobiliari la **DIFFICOLTÀ A FAR FRONTE AI PROPRI OBBLIGHI CONTRATTUALI**, evidenziando che tale situazione è causata dalle misure del Governo che hanno disposto la chiusura dell'esercizio e richiedendo contestualmente di avviare un'interlocuzione per **CONCORDARE INSIEME NUOVE CONDIZIONI CONTRATTUALI** (diverse caso per caso) nel reciproco interesse di entrambi i contraenti.




NEL CASO DI ASSOLUTA INDISPONIBILITÀ della controparte ad avviare qualsivoglia forma di dialogo, una **SECONDA COMUNICAZIONE** con cui il debitore, in stato di effettiva crisi di liquidità, si troverebbe costretto, suo malgrado, ad una **IMPOSSIBILITÀ TEMPORANEA DI ADEMPIERE AI PROPRI OBBLIGHI**, in osservanza ai principi generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto previsti, rispettivamente, dagli articoli 1175 c.c. e 1375 c.c.

Azioni di Federazione Moda Italia a sostegno delle aziende



Art. 28 – DECRETO «AGOSTO» Credito d'imposta del 60% del canone di locazione di **marzo, aprile, maggio e giugno per immobili a uso non abitativo** destinati allo svolgimento dell'attività commerciale.

Il contributo spetta ai soggetti **con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente, con **diminuzione fatturato o corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito d'imposta **del 30% dei relativi canoni in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività commerciale.



Azioni di Federazione Moda Italia a sostegno delle aziende



Art. 28 – DECRETO «AGOSTO»

- il conduttore può **cedere il credito d'imposta al locatore**, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone, **purché il locatore vi abbia previamente acconsentito**;
- anche le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con **ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro** possono accedere al credito d'imposta, **seppur in misura minore**
- il requisito della **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (di almeno il 50%)** è stato **eliminato** per le **imprese** che hanno avviato l'attività a partire dal **1° gennaio 2019**.



Azioni di Federazione Moda Italia a sostegno delle aziende



LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DEI NEGOZI DI MODA

-  «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali» stipulato il 24 aprile 2020
-  «Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020» inserite in allegato al DPCM 17 maggio 2020 per la riapertura
-  «Misure per gli esercizi commerciali» inserite in allegato al DPCM 17 maggio 2020 per la riapertura

Azioni di Federazione Moda Italia a sostegno delle aziende



LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DEI NEGOZI DI MODA




Realizzazione delle «Linee Guida per la ripartenza in sicurezza tra obblighi di legge e buone prassi» di Federazione Moda Italia



DIETROFRONT sull'utilizzo obbligatorio nei negozi di abbigliamento dei **GUANTI MONOUSO** e dell'**esclusione obbligatoria della FUNZIONE DEL RICIRCOLO DELL'ARIA** negli impianti di condizionamento che ne avrebbe impedito l'utilizzo nei mesi estivi in molti negozi, nelle Linee Guida dell'11 giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome



ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO DI SANIFICAZIONE dei CAPI PROVATI e dei RESI nelle linee guida nazionali per la riapertura



FEDERAZIONE MODA ITALIA

PUBBLICA

**«LE LINEE GUIDA PER LA
RIPARTENZA DEI NEGOZI DI
MODA TRA BUONE PRASSI E
OBBLIGHI DI LEGGE»**

**CON CARTELLI
IN ITALIANO E INGLESE**

**IN VISTA DELLA
FASE 2: LA RIAPERTURA**

18 MAGGIO 2020

FEDERAZIONE MODA ITALIA



CONFCOMMERCIO



Soluzioni **ADOTTATE**
in questo **NEGOZIO**

TIMBRO AZIENDA A GARANZIA DELLE PRESCRIZIONI DEL DPCM 17 maggio 2020 e successivi DPCM in materia

**IN QUESTO NEGOZIO
SI TROVERANNO:**

INFORMAZIONI SU MISURE DI
PREVENZIONE E DISTANZIAMENTO
CLIENTI

PULIZIA E DISINFEZIONE QUOTIDIANA
DELLE AREE COMUNI, ALMENO DUE
VOLTE GIORNO

CAMERINI IGIENIZZATI. PRODOTTI
PROVATI E RESI IN SICUREZZA

ADEGUATA AERAZIONE NATURALE E
RICAMBIO D'ARIA. PULIZIA FILTRI ARIA
CONDIZIONATA. NO RICIRCOLO D'ARIA

AMPIA ACCESSIBILITÀ E DISPONIBILITÀ
DI SOLUZIONI IDRO-ALCOLICHE

ADDETTI PREPARATI, SANI E DOTATI DI
MASCHERINE E PREVISIONE DI
UTILIZZO DI SOLUZIONI IDRO-
ALCOLICHE PRIMA E DOPO OGNI
SERVIZIO



CONFCOMMERCIO
IMPRESSE PER L'ITALIA

THIS STORE ENFORCES THE FOLLOWING MEASURES:

- INFORMING CUSTOMERS REGARDING SAFETY MEASURES AND DISTANCING
- CLEANING OF ALL AREAS TWO TIMES PER DAY WITH APPROVED SANITIZER
- FITTING ROOMS CLEANING AND SAFE RETURNS
- PROPER NATURAL AERATION, AIRCONDITIONING FILTERS SANIFICATION, NO AIR RECIRCULATION
- AMPLE ACCESSIBILITY TO HYDROALCOHOLIC HAND SANITIZER
- HEALTHY SHOP ASSISTANTS, MANDATORY USE OF MASK AND OF HYDROALCOHOLIC HAND SANITIZER BEFORE AND AFTER EVERY CUSTOMER INTERACTION

**Measures ENFORCED
in this STORE**

TIMBRO AZIENDA A GARANZIA DELLE PRESCRIZIONI DEL DPCM 17 maggio 2020 e successivi DPCM in materia

FEDERAZIONE MODA ITALIA



**IN QUESTO NEGOZIO
IL CLIENTE DEVE:**

SEGUIRE LE MISURE IGIENICO-SANITARIE

INDOSSARE LA MASCHERINA

UTILIZZARE LE SOLUZIONI IDROALCOLICHE PRESENTI IN STORE

RISPETTARE LE DISTANZE DAGLI ALTRI CLIENTI IN CODA PER ACCEDERE AL NEGOZIO

RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE DI ALMENO UN METRO DAGLI ADDETTI ALLA VENDITA E DA CLIENTI

EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO

SOSTARE ALL'INTERNO DEI LOCALI SOLO PER IL TEMPO NECESSARIO ALL'ACQUISTO DI BENI

Attenzioni del
CLIENTE che entra
in negozio

TIMBRO AZIENDA A GARANZIA DELLE PRESCRIZIONI DEL DPCM 17 maggio 2020 e successivi DPCM in materia



CONFCOMMERCIO
IMPRESA PER L'ITALIA



CUSTOMER
behaviour upon entering
the **STORE**

TIMBRO AZIENDA A GARANZIA DELLE PRESCRIZIONI DEL DPCM 17 maggio 2020 e successivi DPCM in materia

**IN THIS STORE THE CUSTOMER
MUST COMPLY TO:**

- FOLLOWING THE ADVICES OF THE ITALIAN HEALTH MINISTRY
- WEAR FACE MASK
- USE OF THE IN-STORE AVAILABLE HYDROALCOHOLIC HAND SANITIZER
- RESPECT SOCIAL DISTANCING WITH OTHER CUSTOMERS WHILE WAITING ADMITTANCE TO THE STORE
- RESPECT SOCIAL DISTANCE OF 1 METER FROM SALES ASSISTANTS AND OTHER CUSTOMERS
- AVOID HAND SHAKING OR HUGGING

CUOIO, PELLE E PELLICCIA



DAL 24 OTTOBRE 2020
NUOVE DISPOSIZIONI E SANZIONI

D.LGS. 68 DEL 9 GIUGNO 2020 SULL'UTILIZZO DEI TERMINI «CUOIO», PELLE», «PELLICCIA»

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 160 del 26 giugno 2020)

In pratica non si potranno, per legge, utilizzare termini
“**Ecopelle**” o “**Pelliccia ecologica**” o “**Eco-cuoio**” ecc...

Ai **commercianti** è lasciata la sola **verifica della presenza dell'etichetta e della corrispondenza delle informazioni in essa contenute** con quelle indicate in fattura. In caso di violazione, il distributore sarà assoggettato ad una **sanzione da 700 euro a 3.500 euro**, salvo che non dimostri la rispondenza di dette indicazioni con quelle rilasciategli dal suo fornitore nel documento commerciale di accompagnamento.



Sanzioni per chi effettivamente etichetta i prodotti (produttori/importatori), da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 20.000 euro, per assenza di etichetta o contrassegno e utilizzo di etichetta o contrassegno non conforme ai requisiti richiesti



Possibilità di **SMALTIRE LE SCORTE, entro e non oltre il 22 OTTOBRE 2022**

AZIONI SU «SALDI E LIQUIDAZIONI» DL SEMPLIFICAZIONI

Proposta emendativa

Dopo l'art.14 inserire il seguente:

Art. 14-bis

Semplificazioni in materia di attività commerciali ed affini

All'art. 15 del Decreto legislativo n. 114 del 1998, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. È consentita la "vendita di liquidazione" agli esercizi non alimentari che abbiano scorte di prodotti da smaltire in conseguenza della chiusura temporanea (obbligatoria o facoltativa) a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologica, idrogeologica o sismica, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale o lo stato di calamità naturale, senza che si richieda la conseguente cessazione definitiva di attività, in deroga alle norme procedurali stabilite dalle norme regionali, a condizione che tale vendita venga iniziata non oltre 60 giorni dal termine dello stato di emergenza, che non si protragga per oltre 6 settimane e che ne venga data preventiva comunicazione al Comune."

b) al comma 6, le parole "i periodi e la durata" sono soppresse. Sono aggiunte, infine, le seguenti ", che potranno essere svolte in qualunque periodo dell'anno".

c) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

"10. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi, anche siti in diversi Comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 3, 5 o 7 del presente articolo, può presentare ai SUAP di tutti i Comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi interessati, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure su un sito internet il cui indirizzo va inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai Comuni.

10-bis. L'obbligo di cui al comma 5 si applica anche alle vendite effettuate on-line."



CONFINDUSTRIA
IMPRESE PER L'ITALIA

Art. 14

14.0.5 (testo 2)

VACCARO, MARILOTTI, PACIFICO, PUGLIA, TRENTACOSTE, DONNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Semplificazioni in materia di attività commerciali e affini).

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, nonché per consentire la prosecuzione delle attività commerciali, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, le vendite di liquidazione sono consentite agli esercizi non alimentari che abbiano scorte di prodotti da smaltire in conseguenza della chiusura temporanea, in deroga alle norme procedurali stabilite dalle norme regionali, a condizione che tale vendita venga iniziata non oltre sessanta giorni dal termine dello stato di emergenza, che non si protragga per oltre sei settimane e che ne venga data preventiva comunicazione al Comune. Le vendite di liquidazione di cui al periodo precedente non comporta la cessazione dell'attività.

2. Per le finalità di cui al comma 1, al fine di facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente le vendite straordinarie in più esercizi, anche siti in diversi Comuni, può presentare ai SUAP di tutti i Comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi interessati, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa alla tenuta cartacea, la relativa documentazione può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, ovvero pubblicata su un sito *internet* preventivamente comunicato ai comuni, mantenuto attivo per almeno due anni dopo la fine della vendita straordinaria. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai Comuni.».

AZIONI SU «SALDI E LIQUIDAZIONI» DL SEMPLIFICAZIONI



AZIONI SU

«SALDI E LIQUIDAZIONI» NEL DL SEMPLIFICAZIONI



14.0.5 (TESTO 3)

Vaccaro

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-**bis**. *[Semplificazioni in materia di attività commerciali e affini]*

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

"9-*bis*. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in più esercizi, anche siti in diversi Comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 3, 4 o 7 del presente articolo, può presentare ai SUAP di tutti i Comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi interessati, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa alla tenuta cartacea, la relativa documentazione può, essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, ovvero pubblicata su un sito *internet* preventivamente comunicato ai comuni, mantenuto attivo per almeno due anni dopo la fine della vendita straordinaria. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai Comuni.

9-*ter*. L'obbligo di cui al comma 5 si applica anche alle vendite effettuate *on-line*."

A.S. 1925
EMENDAMENTO

Art. 59

VACCARO, PUGLIA, ROMANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Disposizioni in materia di attività commerciali ed affini).

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus Covid-19, nonché per consentire la prosecuzione delle attività commerciali, le vendite di liquidazione sono consentite agli esercizi non alimentari che abbiano scorte di prodotti da smaltire in conseguenza della chiusura temporanea, in deroga alle norme procedurali stabilite dalle norme regionali, a condizione che tale vendita venga iniziata non oltre 60 giorni dal termine dello stato di emergenza, che non si protragga per oltre 6 settimane e che ne venga data preventiva comunicazione al Comune. Le vendite di liquidazione di cui al periodo precedente non comportano la cessazione dell'attività.

2. Per le finalità di cui al comma 1, al fine di facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente le vendite straordinarie o sottocosto in più esercizi commerciali, anche siti in diversi Comuni, può presentare ai SUAP di tutti i Comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi interessati, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa alla tenuta cartacea, la relativa documentazione deve essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, ovvero pubblicata su un sito *internet* preventivamente comunicato ai comuni, mantenuto attivo per almeno due anni dopo la fine della vendita straordinaria. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai Comuni. L'obbligo di cui al periodo precedente si applica anche alle vendite effettuate on-line.

3. All'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 le parole: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti" sono soppresse.

59.0.29

AZIONI SU «SALDI E LIQUIDAZIONI» DL AGOSTO



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA



PROGETTO

«Affitti riNEGOZIati»

	SITUAZIONE ATTUALE	Affitto riNEGOZIato (-20% sul canone)
Durata contratto di locazione commerciale	6+6 anni	6+6 anni
Canone MENSILE	1.000 euro	800 euro
Canone ANNUALE	12.000 euro	9.600 euro
Canone per 2 anni	24.000 euro	19.200 euro
Tasso medio ESEMPIO		3%
Canone per restanti 10 anni	120.000 euro	96.000 euro
Canone 6+6 anni	144.000 euro	117.000 euro
Es. RISPARMIO per LOCATORE (IMPRESA)	27.000,00 €	
Vantaggio per LOCATARIO (PROPRIETARIO IMMOBILIARE)	19.200 euro subito “cash” e 10% di sconto ad esempio sul pagamento dell’IMU concesso dal Comune e di altre tasse locali	



FEDERAZIONE MODA ITALIA

CONFILMMECIO

GLI ACQUISTI SOTTO CASA TI RIPAGANO SEMPRE

- INCORAGGIANO LE RELAZIONI SOCIALI
- ILLUMINANO ANIMI E STRADE
- SOSTENGONO LA SICUREZZA
- FAVORISCONO DECORO E PULIZIA
- OFFRONO SERVIZIO, CORDIALITÀ,
QUALITÀ, PROFESSIONALITÀ,
ESPERIENZA, TRASPARENZA, FIDUCIA
...ED ANCHE AMICIZIA AI CONSUMATORI
- GARANTISCONO INTROITI AI COMUNI
CON EFFETTI POSITIVI SU QUANTITÀ E
QUALITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI
- INCREMENTANO IL VALORE DEGLI
IMMOBILI DELLA ZONA CIRCOSTANTE

#sottocasacipiace #viviAMOlecittà

#FederazioneModaItalia #Confcommercio

#alfiancodelleimprese

Fai shopping nella tua città:
dai anche tu **Valore ai Valori!**



AMICIZIA

QUALITÀ

ALLEGRIA

SICUREZZA

TRANQUILLITÀ

PROFESSIONALITÀ

DECORO

SERVIZIO



I Piccoli negozi sono l'Anima della Tua Città!



Fai shopping nella tua città:
dai anche tu **Valore ai Valori!**

**PROFESSIONALITÀ
&
SERVIZIO**

I Piccoli negozi sono l'Anima della Tua Città!



Fai shopping nella tua città:
dai anche tu **Valore ai Valori!**

SICUREZZA

I Piccoli negozi sono l'Anima della Tua Città!

